

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 22 marzo 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/32/UE provvede alla rifusione e abrogazione della precedente direttiva 2004/22/CE, a partire dal 20 aprile 2016, al fine di conferire chiarezza alla normativa e di apportarvi ulteriori modifiche;

rilevato, in particolare, che la direttiva tiene conto degli effetti innovativi derivanti dal regolamento (CE) 765/2008, che detta principi generali in materia di marcatura CE, e dalla decisione n. 768/2008/CE, che detta un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, entrambi applicabili anche alla normativa sugli strumenti di misura;

rilevato, inoltre, che, come per tutte le direttive del nuovo approccio, la direttiva prevede una maggiore responsabilizzazione dei fabbricanti o importatori, in quanto i prodotti sono immessi nel mercato sotto la loro responsabilità, su cui eventualmente grava l'onere della prova sul rispetto dei requisiti di conformità, stabiliti dalla direttiva, in caso di contestazione. A tal fine, qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento di misura con il proprio nome o marchio commerciale, oppure lo modifichi in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva, è considerato fabbricante. Inoltre, i distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza svolti dalle autorità nazionali e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo tutte le informazioni necessarie;

considerato che la direttiva 2014/32/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento di legislazioni relative ad alcuni prodotti al nuovo quadro comune in materia di certificazione di conformità (regolamento (CE) n. 765/2008) e commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/UE), che comprende le direttive sugli esplosivi per uso civile (2014/28/UE), sui recipienti a pressione (2014/29/UE), sugli strumenti per pesare (2014/31/UE), sugli strumenti di misura (2014/32/UE), sui sistemi di protezione (2014/34/UE), sul materiale elettrico (2014/35/UE) e sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE);

considerato che la *ratio* di tali modifiche normative è quella di aumentare la sicurezza di prodotti soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di

Al Presidente
della 10^a Commissioni permanente
S E D E

trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi;

ricordato che l'articolo 51 della direttiva prescrive l'adozione delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016;

rilevata la congruità delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo, rispetto alle novità normative introdotte con la direttiva 2014/32/UE in recepimento;

considerato, in particolare, che, nell'ambito delle opzioni rimesse dalla direttiva alla decisione dei singoli Stati membri, lo schema di decreto legislativo prevede, all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), che il controllo sugli organismi di valutazione della conformità, ai fini della loro notifica alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico, sia esercitato dall'organismo unico nazionale di accreditamento, già individuato in Accredia con il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008;

considerato, inoltre, che lo schema di decreto prevede l'attuazione anche della direttiva 2015/13/UE, che modifica l'allegato alla direttiva 2014/32/UE prevedendo un parametro di maggior precisione per i contatori dell'acqua, in base all'aggiornamento della norma EN 14154 entrato in vigore il 31 ottobre 2011,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

in riferimento alla lettera *hh*) dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che prevede una deroga, per i distributori automatici per la vendita di acqua potabile, dalle procedure di valutazione della conformità, si invita la Commissione di merito a valutare la congruità della deroga, considerato che non è prevista espressamente dalla direttiva, che non sembra riguardare uno strumento di misura di cui alla direttiva, e che richiama, come base giuridica, l'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE che riguarda, invece, la facoltà per gli Stati membri di prescrivere un uso obbligatorio di strumenti di misura, per giustificati motivi.

Valeria Cardinali